

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi"

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita a Roma, l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi" in breve "ANSPI".

La sede legale dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi è stabilita a Formello (RM). L'eventuale modifica di indirizzo all'interno del Comune non comporterà modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Con delibera assembleare potranno essere istituite una o più sedi secondarie.

Art. 2 - Scopo, attività istituzionali e oggetto

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, le seguenti finalità e precisamente:

- l'associazione pone in essere le iniziative che le competono in via istituzionale per rappresentare, in via generale, i diritti e gli interessi propri della categoria degli associati, comunque collegati all'esercizio della attività imprenditoriale che rappresentano, e a favorirne lo sviluppo ed il progresso economico, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dagli Organi Sociali.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) affermare e promuovere la specifica professionalità delle aziende e degli operatori esercenti l'attività di sorveglianza antincendio;
- b) salvaguardare la libera iniziativa imprenditoriale delle aziende e degli operatori esercenti l'attività di sorveglianza antincendio, in ambito nazionale, europeo e internazionale, anche curandone la contrattazione collettiva;
- c) conoscere, integrare e condividere obiettivi e finalità comuni delle componenti associative;
- d) convogliare le risorse e le attività delle componenti associative verso gli obiettivi e le finalità comuni;
- e) perseguire la conoscenza e la valorizzazione dei valori sociali, civili e culturali dell'attività imprenditoriale delle aziende e degli operatori esercenti l'attività di sorveglianza antincendio e conseguire la massima rappresentanza unitaria degli interessi comuni degli stessi, nell'area sociale, istituzionale ed economica;
- f) ottenere, armonizzare e valorizzare al massimo livello il riconoscimento professionale delle aziende e degli operatori esercenti l'attività di sorveglianza antincendio, in ambito nazionale, europeo e internazionale, promuovendo istituzionalmente il valore della relativa attività come attività di interesse sociale e di pubblica utilità;

g) proporre e ottenere una specifica normativa che favorisca e tuteli la corretta attività svolta dalle aziende e dagli operatori esercenti l'attività di sorveglianza antincendio, orientando e valorizzando l'attività stessa in ambito sociale ed economico, anche in relazione ai rapporti e alle dinamiche amministrative, tributarie, fiscali, finanziarie, contrattuali e sindacali;

h) promuovere e concorrere alla stipula di accordi in materia sindacale ed economica, nonché di contratti collettivi nazionali di lavoro, prestando assistenza a favore delle imprese associate nelle relative questioni di interesse generale e particolare;

i) promuovere nei confronti delle istituzioni pubbliche o private, degli organi di Governo centrale o periferico e delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e culturali - in Italia e all'estero - forme di collaborazione che consentano di perseguire in comune più vaste finalità di sviluppo;

j) organizzare tutte le attività informative, formative e culturali per l'affermazione e la diffusione dei valori sociali, civili e culturali dell'attività delle aziende e degli operatori esercenti l'attività di sorveglianza antincendio, massimamente per gli aspetti che riguardano la sicurezza del lavoro, la qualità del servizio e le specifiche norme operative nazionali e internazionali che riguardano le merci, i beni e gli effetti personali usati, le merci pericolose e proibite e i beni artistici e culturali.


L'Associazione potrà inoltre:

- partecipare all'attività di istituzioni, fondazioni e di enti pubblici o privati, nazionali, comunitari o internazionali, che perseguano gli stessi fini della Associazione o svolgano attività in settori rilevanti agli effetti del conseguimento degli scopi statutari; promuoverne se del caso la costituzione; provvedere a designare in essi, ove consentito dai rispettivi statuti, i propri rappresentanti o delegati;

- promuovere azioni e assumere iniziative, anche mediante la costituzione di enti e società, in materia amministrativa, legislativa, sindacale e previdenziale, tributaria, assicurativa, finanziaria, informatica, editoriale o in ogni altro ambito occorrente, mirate alla risoluzione delle problematiche che riguardano la categoria e finalizzate al miglioramento delle condizioni in cui operano gli associati;

- fornire agli associati consulenza, assistenza e informazione relativamente alle materie d'interesse per la categoria;

- assumere le opportune iniziative, anche mediante la costituzione di enti e società o la partecipazione in essi/e, per favorire lo sviluppo dell'istruzione professionale e tecnica del settore, promuovendo o curando anche direttamente l'organizzazione di corsi per la qualificazione e l'aggiornamento delle risorse presenti all'interno delle imprese aderenti agli associati. In particolare, l'Associazione potrà emettere o richiedere che terzi soggetti (comprese banche, compagnie di assicurazione, intermediari finanziari all'uopo autorizzati) emettano fidejussioni o garanzie di tipo fideiussorio, in questo caso con facoltà di regresso verso l'Associazione, a garanzia della restituzione di importi che l'Associazione



stessa ricevesse, direttamente o indirettamente tramite enti o società a tal fine costituiti/e o partecipati/e, nell'ambito dei suddetti corsi di qualificazione e aggiornamento;

- organizzare e curare dibattiti e convegni, ricerche e studi, nonché l'eventuale pubblicazione di monografie, riviste e periodici su temi economici, sociali, tecnici e gestionali d'interesse per la categoria;
- provvedere, con la collaborazione degli associati nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di privacy, alla rilevazione, all'elaborazione ed alla diffusione di dati statistici, notizie o altre informazioni relativi al settore di competenza dell'Associazione e/o delle realtà associate;
- individuare e suggerire i comportamenti idonei ad attribuire alle imprese associate un elevato livello di qualificazione professionale;
- promuovere la partecipazione diretta degli associati attraverso la costituzione di commissioni interne, gruppi di studio e di lavoro o quant'altro risulti funzionale al perseguimento dei fini statutari;
- adoperarsi per la risoluzione delle questioni e delle vertenze che insorgessero fra gli associati, svolgendo opera di conciliazione e promuovendo, all'occorrenza, amichevoli intese o sollecitando la soluzione;
- adempiere a tutti gli altri compiti o funzioni che l'Assemblea Generale individui e deliberi come rispondenti al raggiungimento degli scopi statutari.

L'Associazione non persegue fini di lucro e non può distribuire durante la durata della stessa - anche in modo indiretto - utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano diversamente imposte dalla Legge.

È ammessa la partecipazione ad attività di natura imprenditoriale, purché strumentale ad una migliore realizzazione degli scopi associativi.

Art. 3 - Natura volontaria dell'Associazione

L'attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi è svolta come azione volontaria.

L'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi può raccogliere fondi allo scopo di sostenere finanziariamente le proprie attività istituzionali, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4 - Durata e scioglimento

La durata dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi è a tempo indeterminato e lo stesso potrà essere sciolto solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati.

Art. 5 - Modalità di svolgimento dell'attività



L'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi intende svolgere la propria attività in favore di propri associati o terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività volontaria dei propri associati.

Art. 6 - Il Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi è costituito da:

- quote associative il cui ammontare sarà definito con delibera del Consiglio Direttivo;
- eventuali proventi da donazioni o contributi pubblici o privati, eventuali beni mobili di proprietà dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi e proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Il patrimonio è utilizzato per l'attività statutaria, al fine esclusivo del perseguimento delle finalità civiche e solidaristiche e di utilità associativo e, specificatamente, delle attività di interesse generale sopra indicate.


L'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Non è prevista, ed è vietata, la distribuzione - anche indiretta - di fondi e riserve o comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai



fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento; il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Art. 7 - Gli Associati

Possono presentare richiesta di adesione all'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, le imprese esercenti l'attività di sorveglianza antincendio nonché, con le limitazioni di seguito espresse, le imprese che, più in generale, operano nel settore dei servizi fiduciari ovvero che svolgono attività che presentano caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con l'attività di sorveglianza antincendio e, più in generale, con quelle inerenti il settore dei servizi fiduciari.

Nell'ambito dell'Associazione, anche al fine di salvaguardare la relativa rappresentatività, sono previste le seguenti categorie di associati:

- Associati Fondatori: sono le imprese esercenti l'attività di sorveglianza e di vigilanza antincendio che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi e che vi hanno aderito nel corso del suo primo anno di vita. Essi hanno il compito di dare gli indirizzi dell'attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, di vigilare sul perseguimento dell'attività associativa e di garantire il rispetto del presente Statuto.

- Associati Ordinari: sono le imprese esercenti l'attività di sorveglianza e di vigilanza antincendio che condividono e lo spirito e gli ideali dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi e che vi hanno aderito successivamente al suo primo anno di vita dalla costituzione. Essi intendono impegnarsi per il perseguimento delle attività istituzionali dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi.

- Associati aggregati: sono le imprese che svolgono attività che presentano solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quella di sorveglianza o vigilanza antincendio. Vi sono inoltre incluse le imprese che, più in generale, operano nel settore dei servizi fiduciari, ovvero le imprese straniere o i raggruppamenti di imprese stranieri (in qualsiasi forma costituiti), esercenti l'attività di sorveglianza antincendio. Gli associati appartenenti a questa categoria non partecipano al perseguimento degli scopi dell'attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, sono chiamati in misura ridotta al sostentamento dell'associazione ed hanno limitati diritti e doveri.

- Associati Onorari: coloro che si sono distinti a vario titolo per aver contribuito alla formazione, al sostenimento economico ed al supporto indiretto dell'attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, ritenuti dal Consiglio Direttivo meritevoli di partecipare all'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà, altresì, attribuire la qualifica di Associato Onorario a persone o soggetti ritenuti particolarmente meritevoli. Gli associati appartenenti a questa categoria non partecipano al perseguimento degli scopi dell'attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, sono chiamati in misura ridotta al sostentamento dell'associazione ed hanno limitati diritti e doveri.

Art. 7 Bis - Ammissione degli Associati

L'adesione all'Associazione avviene attraverso diretta domanda di ammissione da rivolgere al Consiglio Direttivo; la domanda di ammissione, redatta su appositi moduli, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e deve contenere la dichiarazione: di accettare le norme del presente Statuto e i valori dell'Associazione; di impegnarsi al pagamento dei contributi annuali (ordinari e straordinari) che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo; di osservare la disciplina sociale, nonché tutte le disposizioni e norme che fossero regolarmente deliberate dagli Organi Associativi.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione delibera il Consiglio Direttivo. Parimenti, il Consiglio Direttivo, si esprime sulle richieste di riconoscimento della qualità di "associato effettivo".

Modalità di istruttoria, procedura di ammissione delle domande, pubblicità dell'avvenuta adesione, sono disciplinati da apposita normativa deliberata dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea generale nella prima adunanza successiva.

Il rapporto associativo decorre dalla data di deliberazione dell'avvenuto accoglimento della domanda di ammissione e dura fino al 31 dicembre dell'anno successivo.

Tale rapporto si intende tacitamente rinnovato, con decorrenza dal successivo 1 gennaio, di anno in anno, salvo non intervenga atto formale di recesso, da effettuare con lettera raccomandata o p.e.c. entro e non oltre il 30 giugno per l'interruzione del rapporto associativo relativo all'anno successivo.

Art. 7 Ter - Diritti degli Associati

Gli associati in regola con il pagamento dei contributi associativi possono esercitare i diritti previsti e riservati alla propria specifica categoria dal presente Statuto ed hanno inoltre diritto a partecipare alla vita associativa.

Segnatamente:

Gli associati fondatori e gli associati ordinari, appartenendo a categorie che partecipano al perseguimento degli scopi dell'attività dell'Associazione

Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, hanno diritto di partecipazione ed intervento in Assemblea, nonché elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, secondo gli obblighi statutari, nel rispetto dei requisiti prescritti nell'assunzione delle diverse cariche associative.

Per gli associati aggregati e gli associati onorari, che appartengono a categorie che non partecipano al perseguimento degli scopi dell'attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, invece, è ammessa la possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea, senza diritto di voto e con esclusione dell'elettorato attivo e passivo. E' altresì esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico.

Agli associati dimissionari è inibito il diritto di elettorato passivo.

Gli associati sono rappresentati dalla Associazione e possono avvalersi di tutti i servizi funzionali al raggiungimento degli scopi statutari, nonché di quelli che discendono dal sistema associativo, e di investire la stessa dei problemi d'interesse per la categoria.

Ciascun associato, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione, nonché di utilizzare il logo federale, secondo quanto stabilito da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Volontari

L'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi opera prevalentemente mediante il lavoro volontario degli associati. I dati relativi ai volontari che prestano la loro opera in modo non occasionale all'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi saranno depositati dall'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi presso il registro dei volontari nelle modalità e nei tempi che saranno previsti dai decreti ministeriali.

Può essere previsto un rimborso delle spese effettivamente sostenute dal volontario purché documentate e strettamente legate all'attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Tutte le cariche associative sono conferite a titolo gratuito.

A tal fine la associazione potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 10 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione, i quali potranno intervenire secondo quanto previsto per la propria categoria di appartenenza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L'assemblea straordinaria va convocata in caso di modifica dello Statuto oppure in caso di scioglimento dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, e delibera sempre a maggioranza semplice.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In via ordinaria, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario a validare la seduta (la presenza di almeno la

metà degli associati) non sia raggiunta, l'Assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenienti.

Fermo restando quanto previsto per la rispettiva categoria di appartenenza, a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad un altro associato. Ad ogni associato possono essere conferite al massimo tre deleghe. E' ammessa l'organizzazione, la partecipazione, l'intervento e la votazione all'Assemblea da remoto, mediante mezzi elettronici che ne garantiscano la ricezione da parte del destinatario.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione da inoltrare a mezzo di lettera, fax, e-mail o altro mezzo che garantisca l'avvenuto recapito, all'indirizzo personale di ciascun membro associato, almeno cinque giorni prima della riunione, con indicazione del luogo, della data, dell'ora e

delle materie all'ordine del giorno.


All'Assemblea spettano, in sede ordinaria, i seguenti compiti:

- a) delibera e approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- c) provvede al rinnovo della carica del Consiglio Direttivo alla naturale scadenza;
- a) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

All'assemblea spettano, in sede straordinaria, i seguenti compiti:

- a) deliberare sulla trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché ad essa concorra la maggioranza degli associati effettivi.



Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante ed è conservato presso la sede legale. Ogni associato può richiedere di prenderne visione.

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e gestione dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 7 (sette) anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa, ovvero soggetti esterni proposti dagli associati in possesso di comprovate capacità professionali e tecniche, che possono altresì essere nominati Presidente, Vicepresidente o assumere le altre cariche previste dal presente statuto.

Tali soggetti, che svolgeranno l'incarico a titolo gratuito, potranno essere nominati dall'assemblea degli associati previa presentazione del proprio curriculum vitae.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.


Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando per cooptazione i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo:

- a) decide le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi;
- b) decide le attività e i servizi istituzionali, complementari da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi;
- c) predispone la relazione annuale sulle attività svolte e su gli obiettivi raggiunti, da sottoporre all'Assemblea;
- d) redige e presenta il piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- e) definisce l'importo delle quote sociali annuali e le modalità di corresponsione;



f) redige e approva i Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;

g) delibera sull'ammissione di nuovi associati;

h) delibera su ogni atto di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato - almeno due volte l'anno - ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 13 - Il Vice Presidente


Il Vice Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che lo ha eletto e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.

Art. 14 - Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica quanto quest'ultimo e cessa per scadenza di mandato, dimissioni o per decisione del Consiglio.

Il Segretario, sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo, ha il compito di redigere, tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi, che comprendono:



a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali che, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, hanno valore di atto pubblico.

b) I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

c) Il libro dei Associati, contenente i loro dati anagrafici, gli indirizzi, le email e i numeri telefonici e l'eventuale registro dei volontari.

Art. 15 - il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Nazionale Sorveglianza Prevenzione Incendi redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alla tenuta dei libri contabili e provvede alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo.

Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili e alla redazione annuale della documentazione a fini fiscali, nel rispetto della normativa vigente.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo, può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vice Presidente.

Art. 16 - Esercizi sociali

L'esercizio associativo é annuale e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre alla assemblea degli associati per l'approvazione, il bilancio di esercizio.

Art. 17 - Estinzione o scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato in Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci ed approvazione del Consiglio Direttivo.

Il patrimonio dell'Associazione sarà liquidato in beneficenza in concomitanza e in linea con decisione del Consiglio Direttivo.

Art 18 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applica la normativa vigente.

